Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 762

LEGGI E DECRETI

1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1643.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « P. Giordani » di Parma. Pag. 762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1644.
Erezione in ente morale dell'istituzione « Ricovero vecchi ed invalidi fratelli Porta Francesco e Beniamino », con sede in Nuvolera (Brescia) . . . . Pag. 762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1645.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Cuneo . . . . Pag. 762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1646.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, detta anche Carminiello, in Giovinazzo (Bari) . . . . Pag. 762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1647.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, in località Polesine Camerini del comune di Porto Tolle (Rovigo) . . . . Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1956.
Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1957-58 . . . . . Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.
Determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori . . . . Pag. 764

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa meccanici ed autotrasportatori di Fabbrico, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 766

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.
Restituzione di cognome nella forma originaria Pag. 766

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1957.
Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio . . . . Pag. 766

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1957.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano . . . . Pag. 767

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1957.
Calendario della Borsa merci di Milano per l'anno 1957, Sezioni cereali, semi oleosi e sete . . . . . . Pag. 767

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1957.
Divieti nell'esercizio dell'uccellagione . . . . Pag. 768

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1957.
Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia . . . . Pag. 768

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pescia Pag. 769

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Istituto degli Innocenti di Firenze ad istituire una scuola per puericultrici Pag. 769

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 Pag. 769

Ministero dei lavori pubblici: Classificazione nella terza categoria delle opere di sistemazione idraulica del fosso rio Petronilla nei comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Pag. 769

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Mandregola », con sede nel comune di Alfianello (Brescia) e nomina della deputazione provvisoria Pag. 769

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Valle del Tirino, con sede in Capestrano (L'Aquila) Pag. 770

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Corato Pag. 770

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 770

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Pigrese », con sede in Pigra, e nomina di liquidatore . . Pag. 770

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 770

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1957 . . Pag. 771

Banca d'Italia: Situazione al 31 gennaio 1957 . . Pag. 772

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per titoli ed esame a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova (agente subalterno idraulico) Pag. 773

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1957
registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 11

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

CODAZZURRI Luigi fu Luigi, sergente pilota in congedo: « Durante numerose missioni belliche si distingueva per capacità e valore nel coadiuvare il capo equipaggio e cooperava efficacemente in una di esse al salvataggio di dieci naufraghi in mare aperto ».
Cielo del Mediterraneo, 14 agosto 1942-25 febbraio 1943.

CERUTTI Renato fu Attilio, aviere scelto motorista in congedo: « Abile e ardito motorista-mitragliere di velivolo da bombardamento partecipava a numerose e rischiose azioni di bombardamento notturno su munitissime basi aeronavali nemiche dando, con perizia e coraggio, efficace contributo alla riuscita delle missioni ».
Cielo di Malta e del Mediterraneo, 27 luglio 1942-3 marzo 1943.

(691)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1643.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « P. Giordani » di Parma.

N. 1643. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « P. Giordani » di Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1644.

Erezione in ente morale dell'istituzione « Ricovero vecchi ed invalidi fratelli Porta Francesco e Beniamino », con sede in Nuvolera (Brescia).

N. 1644. Decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'istituzione « Ricovero vecchi ed invalidi fratelli Porta Francesco e Beniamino », con sede in Nuvolera (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1645.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Cuneo.

N. 1645. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cuneo in data 16 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 1° settembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1646.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, detta anche Carminiello, in Giovinazzo (Bari).

N. 1646. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, detta anche Carminiello, in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1647.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, in località Polesine Camerini del comune di Porto Tolle (Rovigo).

N. 1647 Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 15 agosto 1955, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia della Beata Maria Vergine in Cielo Assunta, in località Polesine Camerini del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1956.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1957-58.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 10, foglio n. 6, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, nelle sedi delle stazioni radio-trasmittenti, per il biennio 1955-56;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di dette Commissioni e di sostituire alcuni componenti non più presenti in sede per varie cause;

Viste le nuove designazioni dei componenti-artisti fatte dai sindaci delle sedi su menzionate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1957-58 le Commissioni locali di vigilanza sulle radio-diffusioni nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

Bari:
Cotone ing. Giovanni, direttore reggente Circolo costruzioni TT e TT., presidente;
Balice prof. Onofrio, membro-artista;
Palmiotti don Antonio, radioutente-membro.

Bologna:
Tevisan ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Fanti Guido, membro-artista;
Rimini prof. Cesare, radioutente-membro;

Bolzano:
Boni geom. Fernando, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Nordio maestro Cesare, membro-artista;
Romanelli prof. Vittorio, radioutente-membro.

Cagliari:
Froncillo ing. Raffaele, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Ferrari prof. Dario, membro-artista;
Fulvio ing. Edmondo, radioutente-membro.

Catania:
De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Lo Presti dott. Salvatore, radioutente-membro.

Firenze:
Cocuzza ing. Luigi, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente-membro.

Genova:
Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni TT e TT., presidente;
They maestro Alfredo, membro-artista;
Denegri Teofilo Ossian, radioutente-membro.

Milano:
Dani ing. Antonio, capo ispettorato A.S.S.T., presidente;
Cenzato dott. Giovanni, membro-artista;
Gotta ing. Elio, radioutente-membro.

Napoli:
Moscariello dott. Edoardo, ispettore superiore amministrativo A.S.S.T., presidente;
Rosa col. Antonio, membro-artista;
Riccio ing. Raffaele, radioutente-membro.

Palermo:
Martorana ing. Francesco, direttore Circolo costruzioni TT e TT., presidente;
Santoro maestro Antonio, membro-artista;
Ziino prof. Ottavio, radioutente-membro.

Roma:
Sabbatini dott. Alfredo, ispettore generale tecnico PP TT., presidente;
Mondini dott. Lorenzo, membro-artista;
Mucci avv. Emidio, radioutente-membro.

Torino:
Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Rocca maestro Ludovico, membro-artista;
Soldi prof. Mario, radioutente-membro;

Venezia:
Simonetti ing. Erminio, direttore aggiunto Circolo costruzioni TT e TT, presidente;
Perocco dott. Guido, membro-artista;
Lecco Ferdinando, radioutente-membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri-artisti per le sedi di Catania e Firenze.

Art. 3.

L'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1957
Registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 389. — FAGGIANI

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico concernente gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini « La Castelnuovese » di Castelnuovo dei Sabbioni: giornate 20, decorrenza 2 agosto 1955;

Carovana facchini « La Rinascita » di San Giovanni Valdarno: giornate 18, decorrenza 10 gennaio 1956;

Carovana facchini « Argilla » di San Giovanni Valdarno: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1956.

Avellino:

Carovane facchini operanti nel comune di Solofra: giornate 26, decorrenza 1° febbraio 1956.

Brescia:

Carovana facchini di Ghedi: giornate 22;

Carovana facchini di Manerbio: giornate 22.

Brindisi:

Libera carovana facchini C.I.S.L di San Michele Salentino: giornate 19;

Cooperativa ippotrasportatori « F. Milizia » di Oria: giornate 19;

Cooperativa ippotrasportatori « Trieste » di Francavilla Fontana: giornate 18.

Catania:

Cooperativa esecutori trasporti automobilistici carico e scarico « C.E.T.A.S.C. »: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1955;

Cooperativa generale trasporti edili e agricoli di Catania: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1955;

Società cooperativa trasporti « La Risorgimento », di Zafferana Etnea: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1954;

Società cooperativa San Nicola di Adrano: giornate 25, decorrenza 1° febbraio 1954;

Società cooperativa carico e scarico fra reduci e combattenti di Catania, limitatamente al periodo 1° gennaio-31 agosto 1955: giornate 20.

Catanzaro:

Carovana facchini « Titanus » di Simeri Crichi: giornate 18, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana facchini di Isola Capo Rizzuto: giornate 18, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana facchini « G. Covelli » di Crotone: giornate 24, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana facchini « M. Nicoletta » di Crotone: giornate 24, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana carico e scarico « Saverio Rotundo » di Catanzaro Sala: giornate 21, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana carico e scarico di Soverato: giornate 23, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana ippotrasportatori di Crotone: giornate 23, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana vetturini « Rinascita » di Nicastro: giornate 18, decorrenza 1° giugno 1956;

Carovana vetturini « ACLI » di Crotone: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1956.

Cremona:

Carovana facchini Consorzio agrario di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini Mercato ortofrutticolo di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini Farine-Cremona: giornate 26;

Carovana facchini Consorzio agrario di Soresina: giornate 26;

Carovana facchini « La Ribalta » di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini « Lanzanova e C. » di Crema: giornate 26;

Carovana facchini di Soresina: giornate 26;

Carovana facchini « La Padana » fornace Frazzi di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini « Il Torrazzo » fornace Lucchini di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini di Pandino: giornate 26;

Carovana facchini stazione ferroviaria di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini « Portabagagli » di Cremona: giornate 26;

Carovana facchini di Castelleone: giornate 25;

Carovana facchini di Casalbuttano: giornate 25;

Carovana facchini di Stagno Lombardo: giornate 25;

Carovana facchini di Torre dei Picenardi: giornate 24;

Carovana facchini di Calvatone: giornate 23;

Carovana facchini di Soncino: giornate 23;

Carovana facchini di Palvareto: giornate 23;

Carovana facchini di Gussola: giornate 23;

Carovana facchini « Consorzio agrario » di Pizzighettone: giornate 23;

Carovana facchini di Scandolara Ravara: giornate 22;

Carovana facchini di Volongo: giornate 21;

Caravana facchini di Ostiano: giornate 20;

Carovana facchini di Robecco d'Oglio: giornate 20;

Carovana facchini di Pescarolo: giornate 20;

Carovana facchini di Rivarolo Re: giornate 20;

Carovana facchini di Piadena: giornate 20;

Carovana facchini di Pieve d'Olmi: giornate 18;

Carovana facchini di Annicco: giornate 17;

Carovana facchini di Trigolo: giornate 17;

Carovana facchini di Malagnino: giornate 16;

Carovana facchini di Pieve San Giacomo: giornate 16;

Carovana facchini di Grumello Cremonese: giornate 16;

Carovana facchini di Pozzaglio: giornate 16;

Carovana facchini di Camisano: giornate 15;

Carovana facchini di Azzanello: giornate 15;

Carovana facchini di Spineda: giornate 15;
Carovana facchini di Rivolta d'Adda: giornate 14;
Carovana facchini di Casalmaggiore: giornate 14;
Carovana facchini di Montodine: giornate 13;
Carovana facchini di Cella Dati: giornate 13;
Carovana facchini di Castelverde: giornate 13;
Carovana facchini « Consorzio concimi chimici » di Soresina: giornate 12;
Carovana facchini di Vescovato: giornate 10.

Forlì:
Gruppi facchini scaricatori di Forlì: giornate 26, decorrenza 15 ottobre 1955.

Frosinone:
Carovana provinciale facchini di Frosinone: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1954.

L'Aquila:
Carovana facchini « Gran Sasso » di L'Aquila: giornate 24;
Carovana mulattieri di Cappadocia, limitatamente al periodo giugno-dicembre di ciascun anno: giornate 26, decorrenza 1° giugno 1955.

Macerata:
Carovana facchini « C.A.M.A.C. » di San Severino Marche: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1955;
Carovana autonoma facchini di Portocivitanova: giornate 20, decorrenza 7 settembre 1955;
Carovana facchini di Potenza Picena: giornate 10, decorrenza 10 novembre 1955.

Mantova:
Carovana facchini « Esterna » di Ostiglia: giornate 26, decorrenza 1° marzo 1956;
Carovana facchini di Solferino:
periodo marzo-aprile: giornate 10, decorrenza 21 marzo 1956;
periodo luglio-ottobre: giornate 15.

Massa Carrara:
Carovana liberi facchini pontremolesi di Pontremoli: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1956.

Matera:
Carovana barrocciai, mulattieri e ippotrasportatori di Matera: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1955.

Messina:
Cooperativa facchinaggio « Pane e lavoro » di Milazzo: giornate 26, decorrenza 1° novembre 1955.

Milano:
Carovana facchini « Labor » di Milano: giornate 20, decorrenza 10 ottobre 1955;
Carovana facchini « La Lombarda soci » di Milano: giornate 20, decorrenza 14 luglio 1955;
Carovana facchini « Casale » di Milano: giornate 18, decorrenza 25 novembre 1955;
Carovana facchini « Milano » di Milano: giornate 23, decorrenza 10 gennaio 1955.
Carovana facchini di Cologno Monzese: giornate 21, decorrenza 12 marzo 1955;
Carovana facchini « Santissimi Bassiano e Alberto » di Lodi: giornate 26, decorrenza 2 settembre 1955.

Napoli:
Cooperativa e carovane facchini della provincia di Napoli, escluso il capoluogo: giornate 26.

Padova:
Carovana caricatori e scaricatori di Montegrotto Terme: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1955;
Carovana caricatori e scaricatori « Concordia » di Piazzola sul Brenta: limitatamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1956: giornate 20.
Carovana facchini « La Provvida » di Padova: giornate 16, decorrenza 26 novembre 1955;
Carovana facchini di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1956;
Carovana barrocciai di Solesino: giornate 20, decorrenza 2 gennaio 1956.

Potenza:
Carovana portabagagli « La Cittadina » di Potenza: giornate 23.

Ravenna:
Compagnia facchini di Ravenna: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1953;
Gruppo facchini di città di Ravenna: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1953;
Gruppo facchini di San Bernardino Lugo: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1953;
Libero gruppo facchini di Ravenna: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1953;
Libero gruppo facchini di Fognano: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1953.

Reggio Calabria:
Carovana facchini « Garibaldi » di Bagnara Calabra: giornate 22, decorrenza 1° dicembre 1955.

Roma:
Carovana facchini « 3 Amici » di Roma: giornate 26, decorrenza 1° giugno 1955;
Compagnia mulattieri « Fede e lavoro » di Olevano Romano: giornate 14, decorrenza 1° settembre 1955.

Rovigo:
Libera carovana facchini di Santa Maria in Punta: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1956;
Libera carovana carrettieri di Rovigo: periodo 1° maggio-31 dicembre 1955 e dal 1° marzo 1956 in poi: giornate 26, decorrenza 1° maggio 1955.

Taranto:
Carovana facchinaggio di Faggiano: giornate 12, decorrenza 23 aprile 1955.

Treviso:
Carovana facchini di Roncate:
periodo 23 aprile-30 settembre 1955: giornate 22;
dal 1° ottobre 1955 in poi: giornate 19.

Udine:
Carovana caricatori e scaricatori di Gradisca d'Isonzo: giornate 12.

Venezia:
Carovana facchini Mercato ittico di Chioggia: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1955.

Verona:
Carovana facchini di Erbè: giornate 26, decorrenza 20 agosto 1955;
Carovana facchini di Caldiero: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1956;
Carovana facchini « La Concordia » di Verona: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1955.

Vicenza:
Carovana facchini « San Rocco » di Bressanvido: giornate 12, decorrenza 1° dicembre 1955.

Viterbo:
Carovana facchini di Canino: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1955.

Art. 2.

La decorrenza segnata a fianco di ciascuna cooperativa indica la data di applicazione dei nuovi periodi medi sopracitati. Per le cooperative per le quali non è indicata alcuna decorrenza il provvedimento è operante dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: SEDATI

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa meccanici ed autotrasportatori di Fabbrico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa meccanici ed autotrasportatori di Fabbrico, dalle quali si rileva che l'Ente predetto è inoperoso e non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti:

Udito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa meccanici e autotrasportatori di Fabbrico, costituita con atto 24 novembre 1945 del notaio Cesare Bossi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il rag. Ferruccio Sabatini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.

Restituzione di cognome nella forma originaria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto n. P/678/Gab. in data 20 gennaio 1931 del prefetto della provincia dell'Istria, con il quale il cognome del sig. Petz Eugenio di Giuseppe e fu Valeri Adelaide, nato a Zara il 26 agosto 1872, della moglie Antonietta Petz, nata Rossi e dei figli Egidio nato a Pola il 28 febbraio 1901 e Ottorino, nato a Pola il 12 giugno 1902, veniva ridotto in forma italiana di Pezzi;

Veduta la domanda, corredata dai prescritti documenti presentata in data 27 giugno 1955 dal dott. Pezzi Egidio fu Eugenio, residente a Trieste, diretta ad ottenere il ripristino del proprio cognome in Petz;

Accertata la fondatezza della domanda;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Trieste senza che siano state presentante opposizioni;

Considerato che la provincia di Pola è stata ceduta alla Jugoslavia e che pertanto i poteri della cessata prefettura in materia vengono assunti dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il cognome di Pezzi è restituito nella sua forma originaria di Petz.

Uguale restituzione ha valore per la moglie Teresa Pigatti e per i figli Eugenio, nato a Pola il 3 settembre 1935, e Giorgio, nato a Pola il 22 febbraio 1938.

Il presente decreto, a cura del sindaco del Comune di attuale residenza, sarà notificato al richiedente a termini del n. 6, comma terzo, del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale anzidetto.

Roma, addì 5 febbraio 1957

Il Ministro: TAMBRONI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1957.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che in conseguenza dei gravi danni prodotti nei territori:

del comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo, a seguito della mareggiata del 30 novembre 1956 e giorni successivi;

dei comuni di Barletta e Canosa di Puglia della provincia di Bari; dei comuni di Ascoli Satriano, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando, Trinitapoli, della provincia di Foggia e del comune di Ginosa della provincia di Taranto a seguito della invasione delle acque straripate dal fiume Ofanto e dal Vallone della Rita dall'1 al 3 dicembre 1956;

dei comuni di Aragona, Comitini, Casteltermini, Grotte e di Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera della provincia di Agrigento a seguito di violenti cicloni verificatisi dal 13 al 23 novembre 1956;

si rende necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nel territorio dei comuni di Porto Tolle (Rovigo); Barletta, Canosa di Puglia (Bari); Ascoli Satriano, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando, Trinitapoli (Foggia); Ginosa (Taranto); Aragona, Casteltermini, Comitini, Grotte, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera (Agrigento), rispettivamente fino al 30 novembre 1956 per il Comune della provincia di Rovigo, al 3 dicembre 1956 per i Comuni delle provincie di Bari, Foggia e Taranto, fino al 23 novembre 1956 per i Comuni della provincia di Agrigento, con le aziende agricole che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle summenzionate avversità.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1957

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1957.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per contratti di assicurazione sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza per contratti di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

a) condizioni particolari per contratti collettivi a forma popolare;

b) condizioni particolari relative al caso di invalidità.

Roma, addì 14 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1957.

Calendario della Borsa merci di Milano per l'anno 1957, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta

Articolo unico.

E' approvato il calendario per l'anno 1957 della Borsa merci di Milano, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

Sezione cereali, semi e olii

Giorni di Borsa chiusa:

Tutti i sabati
Tutte le domeniche
1° gennaio Capodanno
18 marzo Intermedio
19 marzo San Giuseppe
22 aprile Sant'Angelo
25 aprile Festa nazionale
1° maggio Festa del lavoro
30 maggio Ascensione
31 maggio Intermedio
20 giugno Corpus Domini
21 giugno Intermedio
dal 12 al 20 agosto Ferie di Ferragosto
1° novembre Tutti Santi
4 novembre Festa nazionale
24-25-26-27 dicembre Feste natalizie
31 dicembre Ultimo giorno dell'anno

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Risposta premi:

15 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 14 giugno, 15 luglio, 8 agosto, 13 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre.

Ultimo giorno contrattazione corrente cruschello:

14 gennaio, 14 febbraio, 11 marzo, 12 aprile, 13 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 5 agosto, 13 settembre, 14 ottobre, 13 novembre, 13 dicembre.

Ultimo giorno contrattazione corrente (escluso cruschello):

18 gennaio, 18 febbraio, 15 marzo, 18 aprile, 17 maggio, 18 giugno, 18 luglio, 9 agosto, 18 settembre, 18 ottobre, 18 novembre, 18 dicembre.

Ultimo giorno messa a disposizione cruschello:

18 gennaio, 18 febbraio, 15 marzo, 18 aprile, 17 maggio, 18 giugno, 18 luglio, 9 agosto, 18 settembre, 18 ottobre, 18 novembre, 18 dicembre.

Ultimo giorno messa a disposizione (escluso cruschello):

23 gennaio, 22 febbraio, 22 marzo, 23 aprile, 23 maggio, 19 giugno, 23 luglio, 23 agosto, 23 settembre, 23 ottobre, 22 novembre, 23 dicembre.

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Sezione sete

Giorni di Borsa chiusa:

Tutte le domeniche
Tutti i sabati
1° gennaio Capodanno
18 marzo Intermedio
19 marzo San Giuseppe
22 aprile Sant'Angelo
25 aprile Festa nazionale
1° maggio Festa del lavoro
30 maggio Ascensione
31 maggio - Intermedio
20 giugno Corpus Domini
21 giugno Intermedio
dal 12 al 20 agosto Ferie estive
1° novembre Tutti i Santi
4 novembre Festa nazionale
24-25-26-27 dicembre Feste natalizie
31 dicembre Ultimo giorno dell'anno.

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Risposte premi:

15 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 14 giugno, 15 luglio, 8 agosto, 13 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre.

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio, 18 febbraio, 20 marzo, 18 aprile, 17 maggio, 18 giugno, 18 luglio, 9 agosto, 18 settembre, 18 ottobre, 18 novembre, 18 dicembre.

Ultimo giorno messa a disposizione:

21 gennaio, 19 febbraio, 21 marzo, 19 aprile, 20 maggio, 19 giugno, 19 luglio, 21 agosto, 20 settembre, 21 ottobre, 20 novembre, 20 dicembre.

Prezzo di compenso:

25 gennaio, 22 febbraio, 25 marzo, 24 aprile, 24 maggio, 25 giugno, 25 luglio, 26 agosto, 25 settembre, 25 ottobre, 25 novembre, 23 dicembre.

Ultimo giorno richiesta:

31 gennaio, 28 febbraio, 29 marzo, 30 aprile, 29 maggio, 28 giugno, 31 luglio, 30 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 29 novembre, 30 dicembre.

Orario delle contrattazioni: dalle ore 14,45 alle ore 15,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1957.
Divieti nell'esercizio dell'uccellagione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, Sezione III, espresso nell'adunanza del 29 dicembre 1956, col quale si propone che, a partire dal 1° gennaio 1957 e per l'intero periodo invernale e primaverile 1957 venga vietato l'uso di reti sussidiarie o « passate » dei roccoli, delle bresciauelle e delle uccellande analoghe, nonchè l'esercizio dell'uccellagione vagante con reti e di quella praticata con panie e panioni fissi;

Considerato che le catture con reti contribuiscono a ridurre sensibilmente la già esigua consistenza numerica degli uccelli;

Ritenuta l'opportunità di disporre detto divieto per un periodo di tempo sufficente a consentire un effettivo incremento dell'avifauna migratoria;

Decreta:

L'uso di reti sussidiarie o « passate » dei roccoli, delle brescianelle e delle uccellande analoghe, nonchè l'esercizio dell'uccellagione vagante con reti e di quella praticata con panie e panioni fissi è vietata sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: VETRONE

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1957.
Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera di Foggia » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto 14 settembre 1956, concernente la nomina per un triennio del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la deliberazione 5 novembre 1956, n. 2, con la quale il Consiglio di amministrazione ha designato per la nomina a vice presidenti dell'Ente i signori cav. Antonio Mancini e dott. Gennaro Arbore;

Decreta:

Articolo unico.

I signori cav. Antonio Mancini e dott. Gennaro Arbore sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1957

Il Ministro: CORTESE

(1214)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pescia.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio n. 310 datato 20 febbraio 1957 concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Pescia.

Con decreto Presidenziale 22 novembre 1956, pubblicato il 4 dicembre nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306, il Consiglio comunale di Pescia veniva sciolto per motivi specificati nella relazione ministeriale annessa al provvedimento, ed al Comune veniva nominato per tre mesi il commissario straordinario dott. Achille Verani.

Il commissario, pur svolgendo una densa ed apprezzata attività, pel troppo breve lasso di tempo a disposizione non ha potuto adottare alcuni provvedimenti urgenti ed indispensabili per normalizzare l'Amministrazione del Comune.

L'assestamento, in atto, delle finanze comunali, il bilancio per l'esercizio 1957, la definizione di laboriose trattative per la risoluzione di problemi che interessano in particolare la viabilità, lo sviluppo della economia, il risanamento, la edilizia scolastica nonchè l'organizzazione di servizi essenziali del Comune, richiedono provvedimenti che possono essere soltanto adottati in sede di proroga della gestione commissariale pel periodo consentito dall'art. 323 della legge comunale e provinciale, testo unico 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nell'interesse del Comune si rende pertanto necessaria la proroga di altri tre mesi della gestione commissariale affidata al dott. Achille Verani.

Le nuove elezioni potranno così essere indette dopo la stagione invernale per andare agevolmente incontro alle esigenze della popolazione agricola, sparsa su vasta fascia montana del territorio di Pescia.

Pistoia, addì 20 febbraio 1957

Il prefetto: IODICE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 4 dicembre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Pescia e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso il dott. Achille Verani, questore a riposo;

Considerato che col 4 marzo 1957 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata per altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione del commissario straordinario del comune di Pescia, affidata al dott. Achille Verani con gli stessi poteri di cui al decreto Presidenziale 22 novembre 1956, è prorogata per tre mesi con decorrenza 5 marzo 1957.

Pistoia, addì 20 febbraio 1957

Il prefetto: IODICE

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Istituto degli Innocenti di Firenze ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, in data 3 gennaio 1957, l'Istituto degli Innocenti di Firenze è stato autorizzato ad istituire una scuola a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

Con successivo provvedimento, da adottarsi con le modalità previste dall'art. 15 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sarà approvato il regolamento per l'organizzazione della scuola.

(1199)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Addì 11 febbraio 1957, in base all'autorizzazione disposta con legge 3 gennaio 1957, n. 4, è stato effettuato all'Aja presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

(1227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere di sistemazione idraulica del fosso rio Petronilla nei comuni di Fermo e di Porto San Giorgio.

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, n. 6172, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1957, registro n. 2, foglio n. 93, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fosso Petronilla nei comuni di Fermo e di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato in tinta turchina nella corografia in scala 1:10.000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(1161)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Mandregola », con sede nel comune di Alfianello (Brescia) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1957, registro n. 2, foglio n. 357, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Mandregola », con sede nel comune di Alfianello (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Sguazzi cav. Cristoforo, presidente;
Ferrari Domenico, vice presidente;
Bianchi Achille, Metelli dott. ing. Michele e Fusari Gino, membri.

(1039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Valle del Tirino, con sede in Capestrano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 654 in data 13 febbraio 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Valle del Tirino, con sede in Capestrano, deliberato in data 16 novembre 1956 dal commissario straordinario dell'Ente.

(1037)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1956, numero 7327/24405, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Diasparra Francesco fu Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq. 877, riportata nel catasto terreni alla particella n. 76/r del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria del tratturo con il n. 487.

(946)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gorini Carlo, già esercente in Firenze, via Anguillara, 27-R.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 272-FI.

(1099)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Pigrese » con sede in Pigra, e nomina di liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 febbraio 1957, la Società cooperativa edilizia « Pigrese » con sede in Pigra, costituita con atto del notaio dott. Aldo Stoppani, il 16 febbraio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(1017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 25 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,87	624,92	624,88	624,85	624,92	624,88	624,925	624,93	624,90
$ Can.	652 —	651,50	652,50	652 —	652 —	652,10	652,125	651,50	652 —	652 —
Fr. Sv. lib.	145,67	145,65	145,66	145,66	145,75	145,67	145,67	145,78	145,67	145,65
Kr. D.	90,70	90,69	90,68	90,70	90,73	90,70	90,67	90,72	90,71	90,70
Kr. N.	88,04	88,02	88,05	88,04	88,05	88,05	88,05	88 —	88,04	88,04
Kr. Sv.	121,41	121,38	121,42	121,38	121,40	121,41	121,37	121,35	121,41	121,42
Fol.	164,98	165 —	164,98	164,97	164,95	164,98	164,95	165 —	164,97	164,97
Fr. B.	12,511	12,525	12,515	12,51125	12,51	12,51	12,5075	12,52	12,51	12,52
Fr. Fr.	178,45	178,44	178,47	178,465	178,48	178,45	178,44	178,48	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,42	143,42	143,40	143,42	143,40	143,42	143,41	143,37	143,42	143,43
Lst.	1760,75	1761 —	1761 —	1760,875	1760,80	1760,75	1760,875	1760,50	1760,875	1760,75
Din. occ.	149,83	149,80	149,83	149,83	149,80	149,82	149,825	149,84	149,83	149,82
Scell. Aust.	24,175	24,17	24,1725	24,1725	24,165	24,17	24,175	24,17	24,17	14,17

Media dei titoli del 25 febbraio 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	63,375
Id. 3,50 % 1902	57,55
Id. 5 % 1935	91,45
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,55
Id. 5 % 1936	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	652,062
1 Franco svizzero lib.	145,665
1 Corona danese	90,685
1 Corona norvegese	88,045
1 Corona svedese	121,375
1 Fiorino olandese	164,96
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	178,452
1 Franco svizzero acc.	143,415
1 Lira sterlina	1760,875
1 Marco germanico	149,827
1 Scell. aust.	24,174

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1956 al 31 gennaio 1957			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		4.272		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	1.298.927		1.167.487	
residui	100.627		348.322	
Totale		1.399.554		1.515.809
In conto movimento capitali: competenza	29.938		56.030	
residui	9.783		27.581	
Totale		39.721		83.611
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.636.880		1.409.385	
Conti correnti	3.522.012		3.538.557	
Incassi da regolare	682.682		675.905	
Altre gestioni	1.940.707		1.685.891	
Totale		7.782.281		7.309.738
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	557		926	
Pagamenti da regolare	50.804		103.484	
Altri crediti	2.933.024		3.190.209	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	10.410		12.613	
Totale		2.994.795		3.307.232
Totale generale incassi e pagamenti		12.220.623		12.216.390
Fondo di cassa al 31 gennaio 1957		—		4.233
Totale a pareggio		12.220.623		12.220.623

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1957 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		4.233	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	369		
Pagamenti da regolare	93.630		
Altri crediti	564.798		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	29.616		
Totale crediti		688.413	
In complesso			692.646
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.998.747		
Conti correnti	363.689		
Incassi da regolare	52.511		
Altre gestioni	430.774		
Totale debiti			3.845.721
Situazione del Tesoro (passività)			3.153.075

Circolazione di Stato al 31 gennaio 1957		
metallica	L.	32.202 —
cartacea	»	27.871 —
	L.	60.073 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1237)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1957

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.780.075,30
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.319.131.128,04
Portafoglio su piazze italiane	»		403.974.816.811,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		79.479.411,43
Anticipazioni	»		70.790.684.580,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		—
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.837.428.596,74
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		60.864.301.360,18
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		820.064.873.156,04
Partite varie	»		3.402.377.719,74
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000	L.		153.861.848.669,15
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		345.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		12.891.667.723,59
Spese	»		1.481.197.347,10
	L.		2.523.408.214.550,29
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.589.157.089.397,67
	L.		6.112.565.303.947,96
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.372.754,97
TOTALE GENERALE	L.		6.112.597.676.702,93

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.653.533.763.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.217.811.831,06
Depositi in conto corrente liberi	»		89.005.683.553,80
Conti correnti vincolati	»		600.032.120.540,26
Creditori diversi	»		151.439.843.462,71
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	54.049.052.795,91	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	42.749.149.628,98	11.299.903.166,93
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		388.235.454,87
Rendite del corrente esercizio	»		1.511.262.327,66
	L.		2.520.428.623.337,29
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.595.768.188 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.083.823.025 —	2.979.591.213 —
	L.		2.523.408.214.550,29
Depositanti	»		3.589.157.089.397.67
	L.		6.112.565.303.947.96
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.372.754.97
TOTALE GENERALE	L.		6.112.597.676.702.93

(1236)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esame a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova (agente subalterno idraulico).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, art. 25, concernente la estensione ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme nei documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici delle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che concerne l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e successivo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente la soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (salariati, incaricati stabili di pubblici servizi) e l'istituzione dei « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici);

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di legge sopra indicate, possono essere messi a concorso trentaquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e numero dei posti.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova nel ruolo degli agenti subalterni idraulici.

Art. 2.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, Sezione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine suddetto, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'eventuale possesso di uno dei requisiti di cui al successivo art. 3 per l'elevazione del limite massimo di età;

d) di essere cittadino italiano;

e) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio posseduto;

h) il proprio domicilio attuale;

i) l'indirizzo al quale desidera che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende;

m) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva, è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una pubblica Amministrazione, di cui dovrà, nel caso, indicare, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi (numero, data del rilascio e Amministrazione che lo ha emesso).

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 3.

Requisiti.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto i diciotto anni di età e non aver oltrepassato i trentadue, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentadue anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) a trentanove per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

IV) a quarantacinque anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per servizio o invalidi o mutilati civili per fatti di guerra o mutilati o invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla competente autorità;

V) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

VI) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. V) si cumula con quella di cui al n. VI) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni, tranne che per gli appartenenti alle categorie di cui al n. IV), i quali non possono superare il limite di quarantacinque anni;

3) essere in possesso, almeno, della licenza di scuola elementare;

4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) buona condotta.

Art. 4.

Titoli preferenziali di legge.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio o assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, degli orfani dei caduti per servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, i concorrenti che abbiano superata la prova pratica e orale di cui al successivo art. 10, dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, Sezione 3ª, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendono avvalersi:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato, da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter;*

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, saranno invitati dal Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale, a presentare entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'invito stesso, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, nel caso di candidato nato all'estero.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio con la firma del notaio debitamente legalizzata dall'autorità giudiziaria, ove occorra.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, per i coniugati e per i vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre il documento di cui al n. 3, ma dovranno esibire, su carta bollata da L. 200, copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

Tutti i candidati a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per servizio, gli orfani di guerra o dei caduti in servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 6.

Legalizzazione dei documenti

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, e 7, del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1947, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, mentre è ammesso fare riferimento a documenti eventualmente presentati in precedenza al Ministero dei lavori pubblici (ad eccezione della fotografia), purchè i medesimi non siano scaduti di validità, ai termini del primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà, altresì, concedere una proroga di non oltre trenta giorni al termine fissato nel primo comma del precedente art. 5 per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 7.

Titoli di merito

Costituisce titolo di merito:

a) aver lavorato alle dipendenze del Genio civile in aiuto ai sorveglianti idraulici. Tale titolo deve essere documentato con un certificato rilasciato in carta bollata da L. 100 dal competente ingegnere capo del Genio civile da cui risulti il periodo od i periodi in cui il candidato ha lavorato per il servizio idraulico, la qualifica rivestita, le mansioni svolte ed il lodevole servizio prestato;

b) essere in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto.

Il possesso di uno dei titoli suddetti dovrà essere documentato dal candidato, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 8.

Data dei requisiti

Tutti i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui il concorrente aspira, debbono essere posseduti prima della data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.

Prove d'esame

L'esame è costituito da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica sulle opere di difesa fluviale e su quelle di bonifica, sul servizio di polizia fluviale e sul servizio di piena.

Detto esame avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici e si svolgerà nel giorno che sarà stabilito dalla competente Commissione esaminatrice.

I candidati avranno comunicazione almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove, del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'esame sarà tenuto, sia mediante avviso recapitato a ciascuno dei candidati ammessi, sia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero dei lavori pubblici è composta da:

a) un direttore di divisione amministrativo, presidente;

b) due funzionari del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile con qualifica non inferiore a quella di ingegnere superiore del Genio civile, membri;

c) un funzionario di ruolo della carriera di concetto con qualifica non superiore a quella di ragioniere capo di seconda classe del Genio civile, segretario.

Art. 11.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà determinata dalla classificazione complessiva che risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova pratica, nella prova di idoneità tecnica e nella valutazione dei titoli, in base ai coefficienti che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e con l'osservanza delle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Esse saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Vincitori del concorso

I primi risultati in graduatoria entro il numero dei posti stabiliti saranno dichiarati vincitori del concorso.

I posti stessi saranno assegnati, secondo il suddetto ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

Art. 13.

Concorrenti idonei

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro i limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 14.

Presa di servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine stabilito e nella residenza che sarà loro assegnata. In caso contrario essi decadranno dalla nomina senza bisogno di diffida, ed i loro posti potranno essere conferiti ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori sempre entro il termine di sei mesi.

Art. 15.

Periodo di prova

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente con la qualifica di allievo sorvegliante idraulico in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli eventuali altri assegni stabiliti per il posto di allievo sorvegliante.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'allievo sorvegliante in prova sarà licenziato.

Art. 16.

Competenze per il periodo di prova

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica di allievo sorvegliante idraulico, oltre agli eventuali assegni accessori di diritto.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16 e nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1957
Registro n. 4, foglio n. 380

(1155)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.